



DELIBERA N. 28 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento emanato da INPS di [REDACTED], con comunicazione del [REDACTED], avente ad oggetto la restituzione dell’indennità di disoccupazione NASpI erogata dal [REDACTED] al [REDACTED], per disoccupazione non spettante. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, il 02/04/2019;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] ricorre avverso il provvedimento INPS nel quale le viene chiesta la restituzione della NASpI per "disoccupazione non spettante". In tale provvedimento le viene contestato che dal giorno [REDACTED] ha svolto un lavoro con mancata comunicazione all’Inps del reddito presunto da tale prestazione. La ricorrente dichiara che tale comunicazione non è stata presentata

poiché, oltre a non trattarsi di "lavoro autonomo" (non è in possesso di Partita Iva), la prestazione è stata svolta all'interno di un periodo nel quale effettivamente non ha beneficiato dell'erogazione NASpI. Così come da profilo Inps online, dal [REDACTED] al [REDACTED] la suddetta NASpI risulta, infatti, sospesa d'ufficio poiché la Sig.ra [REDACTED] è stata assunta con contratto a tempo determinato inferiore a sei mesi. La Sig.ra [REDACTED], oltre a presentare ricorso all'INPS, nei tempi e con le modalità specificate nella lettera di comunicazione del recupero dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, presenta ricorso anche al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, sia inammissibile, in quanto non avente ad oggetto un provvedimento emanato da un Centro per l'Impiego.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, alla ricorrente. Si trasmette, altresì, tale Delibera alla sede INPS di [REDACTED] per i seguiti di competenza.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone



Il Segretario

Rita De Rinaldis

